





Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido Don Lorenzo Milani

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 22 Ottobre 2020**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 22 del mese di Ottobre, presso la sede della "Scuola Materna Don Lorenzo Milani" in Modena (MO), via Forlì 126, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido Don Lorenzo Milani per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione adeguamento delle tariffe per rinnovo CCNL Cooperative sociali; Approvazione assegnazione insegnanti aggiuntivi al servizio di pre-scuola per misure di contenimento del contagio da Covid-19; Approvazione "SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO DI APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI-ASSISTENZIALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021, STIPULATO FRA LE PARTI IN DATA 09/09/2020 CIG 836618389C".
2. 
3. 
4. 
5. 

PRESENTI:

Consiglieri: Loschi Anna Giustina, Maselli Pier Luigi, Violi Paola, Stevanin Carlo Alberto

Segretaria/RUP: Claudia Vincenzi

ASSENTI GIUSTIFICATI:

Consiglieri: Parisi Pietro

Il Presidente, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta alle ore 18:30 e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – Il RUP informa che, facendo seguito al verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2020, si è proceduto alla stesura dello "SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO DI APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI-ASSISTENZIALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021, STIPULATO FRA LE PARTI IN DATA 09/09/2020 CIG 836618389C".

Il RUP informa, altresì, della sopravvenuta necessità di aumentare il numero di insegnanti assegnati al servizio di pre-scuola, al fine di rispettare le misure di contenimento del contagio da Covid-19, questione anch'essa regolata dal citato "SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO DI APPALTO", che viene illustrato ai presenti;

Al termine della discussione, **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 7/2020 del 17/02/2020;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020 - *Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"*;
- il *"Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 per l'anno 2020/2021"*, siglato in data 14/08/2020;
- lo Statuto della Fondazione;

Premesso che:

- con contratto di appalto, stipulato fra le Parti in data 02/12/2019, la Fondazione ha affidato ad "Aliante Cooperativa Sociale", C.F. e P.I. 02180010361, la gestione di servizi educativi ed ausiliari-assistenziali per l'infanzia per l'anno scolastico 2019/2020, dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - CIG 7921840D29;
- il capitolato e gli altri atti di gara prevedevano la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno scolastico (2020/2021) e, quindi, fino al 31/08/2021. L'opzione di rinnovo era condizionata, fra l'altro, al fatto che venisse rinnovato l'accordo con il Comune di Modena per la gestione dei servizi per l'infanzia (Nido e Scuola d'infanzia), all'interno della struttura di proprietà della Fondazione, dal 01/09/2018 al 31/08/2020, rinnovabile per un ulteriore biennio (Deliberazione di Giunta comunale n. 394/2018 del 01/08/2018);
- il Comune di Modena ha deciso di rinnovare l'accordo con la Fondazione, dal 01/09/2020 al 31/08/2022, con Deliberazione di Giunta comunale n. 408/2020 del 04/08/2020;
- con contratto di appalto, stipulato fra le Parti in data 09/09/2020, la Fondazione ha rinnovato ad "Aliante Cooperativa Sociale", C.F. e P.I. 02180010361, l'affidamento della gestione di servizi educativi ed ausiliari-assistenziali per l'infanzia per un ulteriore anno scolastico (2020/2021) e, quindi, fino al 31/08/2021, alle medesime condizioni contrattuali - CIG 836618389C;

Dato atto che:

a) rinnovo CCNL Cooperative sociali

- nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 02/12/2019 è stato rinnovato il CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative sociali, che prevede un aumento del costo del personale pari al 5,98%, indicato nelle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e allegate al D.D. n. 7/2020 del 17/02/2020;
- in conseguenza di ciò, in data 11/02/2020 "Aliante Cooperativa Sociale" ha inviato una richiesta di revisione delle tariffe dei servizi, a cui la Fondazione ha risposto, in data 21/02/2020, comunicando la disponibilità a valutare la richiesta di "Aliante Cooperativa Sociale" prot. R3/2020 nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta la competenza decisionale su tale argomento;
- il contratto di appalto stipulato in data 02/12/2019 prevedeva una annualità di gestione, con opzione di rinnovo;
- la Fondazione, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, ha stimato i costi della manodopera, prendendo a riferimento il *"costo orario del CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali attualmente vigente, utilizzato dal gestore uscente, indicato nelle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali"*, così come previsto dall'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- parimenti, le offerte sono state formulate e, poi, verificate circa il rispetto dei costi del personale, utilizzando le tabelle derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di settore vigente, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- i contratti stipulati con “Aliante Cooperativa Sociale” sono “*contratti ad alta intensità di manodopera*”, disciplinati dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. “*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*”;
- anche l’art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), precisa: *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente*”;

b) servizio di pre-scuola e misure di contenimento del contagio da Covid-19

- il “*Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia*”, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, introduce il principio di non interazione tra gruppi/sezioni diversi, con ricadute importanti nell’organizzazione degli spazi e negli aspetti organizzativi in genere;
- il rispetto del citato principio si traduce, fra l’altro, nella necessità di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori, insegnanti, operatori ausiliari), evitando l’interazione di attività tra bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi ed assicurando l’unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento;
- il principio di non interazione tra gruppi/sezioni diversi trova applicazione anche nell’erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post- scuola o altri momenti di prolungamento d’orario;
- per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, lo stesso documento prevede “*l’impegno a verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, ... e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili*”, al fine di rispettare le indicazioni organizzative e al contempo non ridurre la capienza e l’offerta dei servizi educativi e scolastici in termini di tempo;
- le medesime esigenze sono condivise nel “*Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 per l’anno 2020/2021*”, siglato in data 14/08/2020;
- il contratto di appalto stipulato in data 02/12/2019 prevedeva per il servizio di pre-scuola, da attivare a richiesta dei genitori dalle 7.30 alle 8.00, l’impiego di un (1) insegnante;
- anche per l’anno scolastico 2020/2021, regolato dal contratto stipulato in data 09/09/2020, le famiglie hanno richiesto l’attivazione del servizio di pre-scuola;
- dal 01/09/2020, data di avvio del nuovo anno scolastico, il rispetto delle misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19, in particolare del richiamato principio di non interazione fra gruppi/sezioni, richiede per il servizio di pre-scuola un numero di insegnanti pari a tre (3);

Considerato che:

- per quanto sopra esposto:
 - al personale impiegato nell’esecuzione di un appalto pubblico deve essere applicato il contratto collettivo vigente, pertanto gli atti di gara non solo tengono presente tale presupposto, ma ne impongono anche il rispetto (contratto di appalto CIG 7921840D29); le medesime condizioni si applicano al contratto di appalto del 09/09/2020 CIG 836618389C;

- le parti sono tenute, ove possibile e nei limiti delle risorse disponibili, ad adeguarsi alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 per il servizio di pre-scuola, aumentando il numero degli insegnati da uno (1) a tre (3), per sopravvenuto obbligo normativo, imprevisto ed imprevedibile;
- l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”* stabilisce:
 - “1. ... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. ...;
 - ...
 - c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - ...
 - 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice;
 - ...
 - 2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. ...”;
 - la Fondazione si è riservata di procedere, in deroga a quanto previsto nella documentazione di gara, *“in ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli Enti competenti”*;

Rilevato che:

- nei contratti relativi all'erogazione di servizi educativi ed ausiliari-assistenziali per l'infanzia il costo del personale incide in modo considerevole sul costo del servizio erogato. In

- particolare, “Aliante Cooperativa Sociale”, in sede di offerta, ha dichiarato un costo della manodopera pari al 90,38%, calcolato sul totale del servizio;
- nelle procedure di selezione aventi ad oggetto la medesima tipologia di servizi i ribassi rispetto alla base di gara sono per lo più minimi e, allo stesso modo, anche gli utili sono molto bassi. Nel caso specifico, “Aliante Cooperativa Sociale”, unica ditta partecipante, ha offerto un ribasso percentuale dello 0,8% sull’importo a base di gara;
 - la Fondazione, nell’indicare la base di gara, ha applicato il contratto collettivo vigente e, ugualmente, si è comportata anche “Aliante Cooperativa Sociale”, tenuta necessariamente, come la Stazione appaltante, al rispetto del CCNL vigente;
 - la stipula del nuovo CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Cooperative sociali è intervenuta molti anni dopo la stipula del precedente contratto collettivo, qualificandosi come circostanza imprevista ed imprevedibile;
 - il fatto sopravvenuto, consistente nel rinnovo del contratto collettivo, nel caso di contratti ad alta intensità di manodopera, costituisce un evento che grava in modo eccezionale sui costi di erogazione dei servizi, rendendo non più congrua la base di gara e le conseguenti offerte presentate;
 - se il rispetto dei contratti collettivi vigenti è imposto all’appaltatore dalla legge, allora lo stesso rispetto deve essere reso possibile anche se il contratto collettivo viene modificato durante la durata del contratto e i prezzi imposti dalla legge sono inseriti di diritto nel contratto;
 - a fronte del mutamento significativo del costo del più importante fattore produttivo, l’adeguamento del corrispettivo del servizio pare giustificato anche perché, diversamente, la Cooperativa affidataria potrebbe risolvere il rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta;

Richiamato il verbale del 15 luglio 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione si è espresso favorevolmente alla revisione delle tariffe, a partire dal mese di settembre 2020, conformemente al costo orario del lavoro previsto dal sopravvenuto CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative sociali, indicato nelle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e allegate al D.D. n. 7/2020 del 17/02/2020, limitatamente all’importo relativo alla manodopera dichiarato negli atti di gara;

Verificato che:

- l’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. comprende nel novero degli eventi che possono determinare “*la necessità di modifica*” anche “*la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*”, evento che viene qualificato *ex lege* tra le “*circostanze impreviste e imprevedibili*”;

a) rinnovo CCNL Cooperative Sociali

- la modifica richiesta da “Aliante Cooperativa Sociale” non è finalizzata a rinegoziare le condizioni dell’appalto a proprio vantaggio, bensì ad ottemperare a quanto disposto dal nuovo CCNL, il cui rispetto è imposto dalla legge, tanto all’Appaltatore quanto alla Stazione appaltante, a garanzia sia dei lavoratori che della qualità del servizio prestato;
- la rinegoziazione, oltre a dipendere da un obbligo normativo, è anche finalizzata a ripristinare l’equilibrio contrattuale per un servizio di indubbia utilità pubblica;
- è intenzione di questa Fondazione riconoscere ad “Aliante Cooperativa Sociale” l’aumento contrattuale previsto nel nuovo CCNL, applicato al personale impiegato nel contratto di appalto del 09/09/2020 CIG 836618389C, per l’anno scolastico 2020/2021, in relazione al peso della voce “*costi della manodopera*” sul compenso di aggiudicazione;

- l'adeguamento del compenso sarà operato applicando l'aumento percentuale dovuto al rinnovo contrattuale sulla quota del compenso di aggiudicazione relativa al costo del personale;
- per effetto della rinegoziazione del compenso mensile unitario per bambino iscritto, dovuta alla stipula del nuovo CCNL, l'aumento del costo del servizio è stimato nell'importo netto massimo di € 17.749,69 (euro diciassettemilasettecentoquarantaneve/69), aggiuntivo all'importo netto originario di € 328.698,00 (euro trecentoventottomilaseicentonovantotto/00), per complessivi netti € 346.447,69 (euro trecentoquarantaseimilaquattrocentoquarantasette/69), oltre a IVA, altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che corrisponde al 5,40% di aumento contrattuale;
- detta modifica, resasi necessaria a seguito di circostanza imprevista e imprevedibile, non altera la natura generale del contratto e rientra nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in ogni caso, una modifica contrattuale che resti nei limiti della soglia di rilevanza comunitaria, fissata per i servizi elencati nell'allegato IX al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in euro 750.000, e del 10% del valore iniziale del contratto per i servizi è consentita ai sensi dell'art. 106, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016;
- il RUP, con la sottoscrizione del presente verbale, esprime giudizio di ammissibilità della modifica contrattuale, autorizzandola;

b) servizio di pre-scuola e misure di contenimento del contagio da Covid-19

- le vigenti prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria prevedono misure di contenimento del contagio da Covid-19 durante lo svolgimento delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, a tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie, del personale insegnante, educativo e ausiliario, dei soggetti gestori, di ogni altro lavoratore o utente della scuola e dei cittadini in generale;
- è intenzione di questa Fondazione offrire anche per l'anno scolastico 2020/2021 il servizio di pre-scuola, a sostegno delle famiglie che lo hanno richiesto, e, per l'effetto, al fine di rispettare le misure di contenimento del contagio da Covid-19, aumentare il numero di insegnanti impiegato nel medesimo servizio, che passa da uno (1) a tre (3);
- il maggior costo per il servizio di pre-scuola, calcolato sugli insegnanti supplementari pari a 2 (due) e il corrispondente numero giornaliero di ore pari a 0,5/cadauno, è stimato nell'importo netto massimo di € 4.081,70 (euro quattromilaottantuno/70), aggiuntivo all'importo netto originario di € 328.698,00 (euro trecentoventottomilaseicentonovantotto/00), per complessivi netti € 332.779,70 (euro trecentotrentaduesettecentosettantanove/70), oltre a IVA, altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che corrisponde al 1,24% di aumento contrattuale;
- detta modifica, resasi necessaria a seguito di circostanza imprevista e imprevedibile, non altera la natura generale del contratto e rientra nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il RUP, con la sottoscrizione del presente verbale, esprime giudizio di ammissibilità della modifica contrattuale, autorizzandola;




delibera

1. di approvare la modifica contrattuale indicata al punto **a)**, consistente nell'adeguamento delle tariffe, a partire dal mese di settembre 2020, al costo orario del lavoro previsto dal nuovo CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative sociali, indicato nelle tabelle

pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e allegate al D.D. n. 7/2020 del 17/02/2020, limitatamente all'importo relativo alla manodopera dichiarato negli atti di gara;

2. di dare atto che, per effetto della rinegoziazione del compenso mensile unitario per bambino iscritto, dovuta alla stipula del nuovo CCNL, l'aumento del costo del servizio è stimato nell'importo netto massimo di € 17.749,69 (euro diciassettemilasettecentoquarantaneve/69), aggiuntivo all'importo netto originario di € 328.698,00 (euro trecentoventottomilaseicentonovantotto/00), per complessivi netti € 346.447,69 (euro trecentoquarantaseimilaquattrocentoquarantasette/69), oltre a IVA, altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che corrisponde al 5,40% di aumento contrattuale;
3. di approvare la modifica contrattuale indicata al punto b), consistente nell'assegnazione di numero 2 (due) insegnanti aggiuntivi al servizio di pre-scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, in particolare del "*Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia*", adottato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020;
4. di dare atto che il maggior costo per il servizio di pre-scuola, calcolato sugli insegnanti supplementari necessari per le misure di contenimento del contagio da Covid-19 pari a 2 (due) e il corrispondente numero giornaliero di ore pari a 0,5/cadauno, è stimato nell'importo netto massimo di € 4.081,70 (euro quattromilaottantuno/70), aggiuntivo all'importo netto originario di € 328.698,00 (euro trecentoventottomilaseicentonovantotto/00), per complessivi netti € 332.779,70 (euro trecentotrentaduesettecentosettantanove/70), oltre a IVA, altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che corrisponde al 1,24% di aumento contrattuale;
5. di approvare lo "SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO DI APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI-ASSISTENZIALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021, STIPULATO FRA LE PARTI IN DATA 09/09/2020 CIG 836618389C";
6. di dare atto che, in conseguenza delle suddette modifiche contrattuali, il corrispettivo dovuto dalla Fondazione all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto stipulato in data 09/09/2020 e della relativa appendice viene stabilito, al massimo delle presenze dei bambini, in complessivi netti € 350.529,39 (euro trecentocinquantacinquecentoventinove/39), oltre a IVA, altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
7. di dare atto che, fatta salva la modifica delle condizioni contrattuali per rinnovo del CCNL Cooperative sociali e assegnazione di insegnanti aggiuntivi al servizio di pre-scuola per misure di contenimento del contagio da Covid-19, disciplinate dall'appendice, il servizio venga espletato alle medesime condizioni del contratto di appalto stipulato fra le Parti in data 09/09/2020 CIG 836618389C;
8. di demandare al RUP ogni adempimento inerente e conseguente al presente verbale, compresi quelli previsti in materia di pubblicità e trasparenza, conferendo allo stesso RUP il potere di apportare alla documentazione approvata eventuali modifiche non sostanziali in

ultima lettura, ovvero che dovessero rendersi necessarie in ragione di sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli Enti competenti.



La seduta si chiude alle ore 20:30

Il Presidente del C.d.A.
(Carlo Alberto Stevanin)

La Segretaria/RUP
(Claudia Vincenzi)